



azienda regionale per l'edilizia abitativa
azienda regionale pro s'edilizia abitativa

DELIBERA DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N.5 DEL 17/01/2017

Oggetto: AREA C/ SOITEK SRL - DECRETO INGIUNTIVO PER PAGAMENTO FATTURE – TRIBUNALE DI CAGLIARI – OPPOSIZIONE EX ARTT.641 E 645 C.P.C.

l'Amministratore Unico,

VISTA la L.R. 8 agosto 2006 n. 12, istitutiva di AREA

VISTA la L.R. 23 settembre 2016 n. 22 recante "Norme generali in materia di edilizia sociale e riforma dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa";

VISTO lo Statuto vigente dell'Azienda approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 30 del 5 marzo 2007, modificato con Decreto del Presidente della Regione n. 88 del 4 agosto 2015;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 1 del 09/01/2017, con il quale, su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 70/35 del 29/12/2016, è stata nominata Amministratore Unico dell'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa (AREA) la Dott.ssa Maria Giovanna Porcu, ai sensi dell'art. 9, comma II, della legge regionale 23 settembre 2016, n. 22, per un periodo di tre anni e comunque al massimo sino al centottantesimo giorno dall'insediamento del Consiglio regionale;

VISTO l'articolo 30 comma 1 della Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, come modificato dall'articolo 12 della Legge regionale 25 novembre 2014, n. 24, che stabilisce che in caso di vacanza, le funzioni di Direttore Generale, in mancanza di designazione da parte dell'organo politico, "sono esercitate per un massimo di novanta giorni dal dirigente con la maggiore anzianità nelle funzioni di direttore di servizio della medesima direzione generale";

PRESO ATTO che le funzioni di Direttore Generale sono svolte dall'Ing. Marco Crucitti quale dirigente con maggiore anzianità nella qualifica;

SU PROPOSTA del Servizio Affari Legali, Settore recupero crediti e controversie amministrative;

PRESO ATTO che, su ricorso per decreto ingiuntivo del 12 aprile 2016 promosso dalla Soitek S.r.l., in persona del legale rappresentante Sig.ra Angela Sanfratello, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Iacono, il Tribunale Civile di Cagliari, con Decreto n. 2817 del 30/12/2016, ingiungeva all'Azienda il pagamento di € 128.383,74 oltre interessi ed oltre alle spese processuali, computate in complessivi € 2.541,50, di cui € 2.135,00 per competenze, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., in relazione alle fatture n. 48/2007 e n. 4/2008;

PRESO ATTO che detto decreto ingiuntivo veniva notificato all'AREA in data 7 gennaio 2017;

PREMESSO che:

- a seguito di regolare gara d'appalto esperita dall'AREA in data 07/06/2005, le imprese Soitek S.r.l. (capogruppo), Geotek Italia S.r.l. (mandante) e Moscato Gerlando (IGM S.r.l. – mandante) assumevano in ATI, con la società consortile Carbonia 60 S.r.l., i lavori di costruzione di n. 60 alloggi di edilizia residenziale pubblica nel Comune di Carbonia;
- con atto di citazione notificato all'AREA in data 06/02/2008 le stesse imprese - compresa la Soitek S.r.l. - rappresentate e difese dall'Avv. Ettore Notti, chiedevano al Tribunale Civile di Cagliari di dichiarare l'illegittimità della risoluzione del contratto d'appalto disposta dall'Azienda per grave inadempimento;
- su ricorso per decreto ingiuntivo del 27/03/2008 promosso dalle medesime imprese, rappresentate dall'Avv. Ettore Notti, il Tribunale Civile di Cagliari pronunciava decreto ingiuntivo per il pagamento di € 350.682,92, a cui l'Azienda si opponeva con atto di citazione del 23/12/2008;
- con ordinanza del Tribunale Civile di Cagliari i due precedenti giudizi (rispettivamente iscritti al R.G. al n. 1021/2008 ed al n. 11035/2008) venivano riuniti in un unico procedimento;
- a seguito della sottoscrizione in data 12/04/2011 dell'atto di transazione l'Azienda si impegnavava a corrispondere in favore della Carbonia 60 srl la somma complessiva di € 433.447,38 e le parti - compresa la Soitek S.r.l. - intendevano transatto il giudizio pendente davanti al Tribunale Civile di Cagliari, con ciò riconoscendo alla transazione in parola *“effetto preclusivo di ogni futuro accertamento relativamente alla fondatezza o meno delle pretese e contestazioni oggetto dei giudizi menzionati”*;
- successivamente la Soitek S.r.l. richiedeva con nota del 21/11/2012, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 5722 del 30/11/2012, notizie circa il pagamento delle fatture n. 48 del 07/12/2007 e n. 4 del 21/02/2008, per un importo totale di € 128.583,74;
- con nota prot. n. 3136 del 29/01/2013, l'Ufficio Legale, in riscontro, rappresentava che, come già anticipato per le vie brevi in data 09/01/2013, nulla era dovuto in

quanto l'importo richiesto era da intendersi ricompreso nella transazione del 12/04/2011, la cui scrittura privata unitamente al provvedimento di liquidazione delle somme veniva trasmessa in allegato alla suddetta nota;

CONSIDERATO l'avviso espresso dal Funzionario del Servizio Affari Legali, Settore recupero crediti e controversie amministrative, Dott.ssa Eloise Leppori, secondo cui – a seguito dell'esame della relativa documentazione e per le ragioni di cui in premessa - sussistono i presupposti per proporre fattivamente opposizione al decreto ingiuntivo di cui sopra;

CONSIDERATO che i termini per proporre opposizione scadono in data 16 febbraio 2017;

CONDIVIDENDO quanto sopra;

UDITO il Direttore Generale ff che esprime il parere di legittimità sull'atto proposto dagli uffici;

D E L I B E R A

- di proporre opposizione al decreto ingiuntivo n. 2817/2016, emesso su ricorso della Soitek S.r.l., per le motivazioni riportate in premessa, dando mandato al Direttore Generale di adottare gli atti conseguenti di competenza;
- di dichiarare la presente delibera esecutiva in quanto non soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 3 della L.R. n.14/95;

Cagliari, 17/01/2017

L'AMMINISTRATORE UNICO
F.to (Dott.ssa Maria Giovanna Porcu)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 della L.R. 14/95 si attesta la legittimità dell'atto.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
F.to (Ing. Marco Crucitti)